

UMBERTO CORSINI, *Iniziative legislative parlamentari italiane in materia di tutela delle minoranze linguistiche*, in «Studi trentini di scienze storiche. Sezione prima» (ISSN: 0392-0690), 72/3 (1993), pp. 427-434.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/stusto>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

## Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

## Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



## INIZIATIVE LEGISLATIVE PARLAMENTARI ITALIANE IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

Si ringrazia l'Istituto Culturale Mòcheno-Cimbro che ha concesso la pubblicazione dell'intervento di U. Corsini nel convegno del 20 aprile 1991 su «La tutela dei gruppi minoritari nella Provincia di Trento. Legislazione e proposte operative».

L'ambito entro il quale conterrò riassuntivamente la relazione è quello delle iniziative del Parlamento italiano in materia di tutela delle minoranze linguistiche presenti nel territorio della Repubblica alle quali fa riferimento l'art. 6 della Costituzione, senza toccare, se non incidentalmente, le iniziative analoghe di Organi (aventi poteri legislativi e competenze) diversi, quali i Consigli Regionali e/o Provinciali nel quadro dei loro Statuti speciali o ordinari d'autonomia.

È inoltre necessario premettere una distinzione - ma distinguere non vuol dir separare - tra minoranze linguistiche pure e semplici e altre minoranze linguistiche che per oggettive e non ignorabili situazioni storiche sono anche minoranze nazionali, e cioè gruppi minoritari *ora* nello Stato italiano, ma appartenuti *sino a tempi recenti* a Stati di nazionalità diversa o a Stati plurinazionali, nei quali ultimi tuttavia componevano con altre genti geograficamente adiacenti una nazionalità politicamente e giuridicamente riconosciuta. Diciamo *sino a tempi recenti*, poiché risulterebbe improduttivo sul piano normativo risalire all'indietro nella notte dei tempi dove tutto diventa confuso e tutto diventa sostenibile e contestabile.

Le minoranze nazionali, delle quali il fattore linguistico è pur elemento essenziale, hanno trovato la loro tutela nei principi generali della Costituzione nel citato articolo 6 ed in specifiche leggi costituzionali, quali, ad esempio, gli Statuti speciali di autonomia regionale, in

quelle Regioni nelle quali la questione era posta dalla storia e nella realtà attuale.

Il problema che attende ancora una sua soluzione teorica e una normativa sistematica generale è quello delle minoranze linguistiche che non assurgono ad essere minoranze nazionali.

In dottrina si distingue tra gruppi linguistici che sono propaggini di consistenti aree linguistiche, delle quali sono una continuità posta in Stati eterolinguistici ed eteronazionali, e gruppi che costituiscono «*isole*» od «*oasi*» linguistiche sussistenti e perduranti da secoli in aree linguisticamente disomogenee.

È mancato alla Costituente il coraggio di introdurre nel testo costituzionale questa distinzione, per la quale alle minoranze nazionali si riserva un opportuno complesso congegno di norme speciali che si allargano anche sul piano politico-amministrativo, non solo su quello culturale, per tutelarne e garantirne sussistenza e sviluppo, e alle minoranze linguistiche provvedimenti sufficienti ed idonei per la conservazione e l'uso locale delle loro lingue o parlate e della loro cultura.

E il coraggio è mancato per molti motivi contingenti del momento e per quello più generale di concepire lo Stato come Stato mononazionale o con la tendenza ad esserlo.

Conseguenza fu che, mentre per le minoranze nazionali che presentano il problema politico più rilevante - si pensi al gruppo sudtirolese, a quello slavo nella Regione Giulia, a quello aostano per certi aspetti - si è provveduto intensamente alla loro tutela con normative di dignità costituzionale o con leggi ordinarie statali e regionali o, subordinatamente, provinciali, per le minoranze linguistiche si attende ancora da quasi mezzo secolo - la Costituzione entrò in vigore il 1° gennaio 1948 - una regolamentazione ordinata e sistematica della materia.

Per la tutela delle minoranze linguistiche presenti sul territorio dello Stato e per l'attuazione dell'art. 6 della Costituzione in questo quasi mezzo secolo sono state presentate in Parlamento numerosissime proposte di legge: non ho fatto la somma di quante, ma servirebbe comunque a poco. Nella passata legislatura - La IX della Repubblica - tra quelle generali e quelle specifiche per singole minoranze, se ricordo bene, le proposte di legge depositate alla Camera e al Senato e nei Consigli Regionali erano state 29. Di esse mi sono occupato in una relazione tenuta nella Tavola rotonda svoltasi a Trento, il 31 agosto 1981, e in una Memoria pubblicata sugli «Annali della Facoltà di lingue» dell'Università «Cà Foscari» di Venezia nel 1983, ripubblicata poi, nel 1984, sulla rivista di Roma «Nuovi Studi Politici».



Umberto Corsini al tavolo dei relatori nel Convegno: «La tutela dei gruppi minoritari nella Provincia di Trento - Legislazione e proposte operative», Palù del Fersina, 20 aprile 1991.

In questa X legislatura le proposte di legge giacenti in Parlamento sono ancora più o meno di ugual numero, se non andiamo errati e se la frenesia legislativa di singoli deputati e senatori, o di gruppi di essi, non ha già superato i nostri conteggi.

Una accurata registrazione delle proposte e disegni di legge, per chi volesse documentarsi in dettaglio, è offerta da Giuseppe Vedovato in «Rivista di studi politici internazionali», 1986 per la IX legislatura e 1989 per la X legislatura, e in «Archivio per l'Alto Adige - rivista di Studi Alpini» - 1989.

Nel corso di questa ultima X legislatura sono intervenuti però due atti essenziali, a nostro avviso, in materia di tutela delle minoranze linguistiche, uno d'ordine interno al processo legislativo italiano, e uno d'ordine europeo. Mi riferisco alla relazione della I Commissione permanente per gli Affari costituzionali della Camera dei Deputati, che in

data 20 gennaio 1988 ha presentato il suo parere entrando anche nel giudizio di merito su 12 proposte di legge ad essa deferite; e mi riferisco ancora alla approvazione avvenuta il 14 settembre 1988 da parte della Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa della *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*.

Di quest'ultimo documento, che ha valore politico di direttiva, non forza giuridica cogente sottoposto com'è, come i precedenti in materia di toponomastica, all'adesione e adozione da parte dei singoli Stati membri, mi limiterò a sottolineare l'assunto principale di primaria importanza, che, cioè, la tutela e la conservazione delle lingue regionali o minoritarie non è ostacolo alcuno sul piano spirituale e organizzativo al processo di integrazione culturale e politica europea. L'Europa, quando nascerà e nelle strutture politiche in cui nascerà, non scioglierà in un'acqua grigia e uniforme le culture e le lingue nazionali di grande rilevanza storica, ma neppure quelle più modeste e circoscritte delle culture locali e dei gruppi linguistici minoritari, purché da parte degli stessi ci sia coscienza della propria identità, senza sopravvalutarla e senza utilizzarla a scopi di interessi pratici, di natura economica o a privilegi istituzionalizzati che scardinino oltre il minimo inevitabile il principio della uguaglianza di tutti i cittadini quale che sia la loro lingua, sancito dall'art. 3 della Costituzione, e purché da parte delle maggioranze vi sia una corrispettiva coscienza che la civiltà è una sinfonia di suoni ognuno dei quali, anche il minimo, è necessario alla armonia generale.

La sicura conservazione e tutela dei gruppi linguistici minoritari che nel panorama della civiltà europea è, come or ora evidenziato, preziosa, non può essere che il risultato di un concorso consensuale di maggioranze culturali e minoranze culturali, non di una gara nel pretendere di più e nel concedere di meno.

In questo incontro di volontà v'è bisogno come primo che le maggioranze culturali non si schierino per non dare, dietro l'argomentazione, che parrebbe a prima vista di perfezione equitativa, di trattare tutti con le stesse misure. Non è un trattamento ugualitario quello di dare nella stessa misura ad una comunità culturalmente già forte come ad una culturalmente debole. È quella minoritaria che corre il rischio di spegnersi e che perciò abbisogna di maggiori provvedimenti; da intendersi come rivolti non solo a conservarla mummificata come un oggetto di curiosità e di museo, ma come corpo sociale vivo.

Tra i gruppi linguisticamente minoritari gli studiosi del fenomeno, Antonino Pagliaro per citarne uno, distinguono «*le minoranze che*

*parlano come lingua materna una lingua comune diversa da quella dello Stato al quale è aggregata, poiché di quella comunità spirituale si sentono parte» e le minoranze «in cui il legame con la propria comunità linguistica non va oltre le forme politicamente meno coscienti del dialetto».*

La distinzione introduce, ci pare, il principio che non è tanto la lingua minoritaria, o la parlata o il dialetto a concretare per il gruppo che ne usa il diritto alla tutela, ma la coscienza di far parte di una comunità spirituale e culturale e la volontà di non lasciare disperdere e sparire il patrimonio di valori ereditato dalla storia.

Il che crea, come ci pare, ma a ragione, e indica un limite inferiore oltre il quale provvedimenti e interventi di tutela sarebbero senza fondamento motivazionale, e si risolverebbero in ingiustificati privilegi.

Non è questione di maggior o minor consistenza numerica della comunità linguisticamente minoritaria, benché si debba osservare che quanto più essa si avvicinasse allo zero tanto più sussisterebbe l'interrogativo della congruenza degli interventi a carico della pubblica amministrazione con la realtà e con i bisogni culturali che sono veramente tali se sono sinceramente sentiti da coloro che ne reclamano il soddisfacimento.

L'oggetto della tutela non è la lingua o la parlata, benché essa sia il fattore coagulante principale, ma la minoranza linguistica e cioè la comunità i cui membri siano pervasi dal «senso di appartenenza» alla stessa. E il fine della tutela è la conservazione della comunità come realtà culturale viva e vitale per il che - lo diciamo subito onde non si pensi a intenzionalità restrittive della problematica e delle sue soluzioni - non sono sufficienti libri di scuola e scuole e biblioteche, ma occorrono anche tutti gli altri strumenti di memoria storica e di acculturazione, difesa delle tradizioni, sostegno alle lettere e alle arti ove il gruppo minoritario ne sia in grado, difesa dell'ambiente naturale e storico, e tutti gli altri strumenti ed interventi sociali ed economici necessari perché i membri della comunità possano vivere e vivere in sintonia con i tempi. Se in deficienza di questi i membri della comunità si esaurissero o si disperdessero, anche la lingua minoritaria e la loro cultura non sarebbero più altro che un dato storico, memoria di una realtà morta.

Ma ad evitare ciò non è sufficiente il concorso dei pubblici poteri, necessita anche, e di pari importanza, la volontà di *permanenza* della comunità, il «senso di appartenenza» alla stessa.

Tutti questi aspetti della questione trovano rilevanza, ove più ove meno, nelle proposte di legge giacenti in Parlamento e Consigli delle

Regioni ove sono presenti minoranze linguistiche. E anche queste seconde non sono poche, poiché si elencano nel complesso dei testi presentati comunità albanese, catalana, franco-provenzale, friulana, grecofona, ladina, provenzale o occitanica, sarda, slavofona, tedescofona, oltre a quella degli zingari.

Come sino a questo dopoguerra correva la tendenza, imposta dall'alto, a negare l'esistenza di minoranze linguistiche e a reprimere pur ancora i dialetti, così nei tempi nostri si registra la tendenza opposta ad elevare al grado di lingue, sia pur minoritarie, anche le parlate ed i dialetti. Mi pare di ricordare che nella passata legislatura era stata avanzata anche la proposta di tutela della lingua veneta, che è tutto dire. Quanto al contenuto delle proposte di legge, prese nel loro complesso, si può osservare che lo scopo di alcune è quello di tutelare l'uso della lingua minoritaria, di altre è quello di tutelare anche altri caratteri delle comunità interessate. E ciò deriva dalle molteplici dizioni usate nei testi della Costituzione e delle leggi costituzionali per indicare l'oggetto della tutela.

Più interessante, mi pare, in questa sede è il far parola dei gradi di tutela proposti, per i quali si va da un massimo sconcertante, per scendere giù giù a congegni di tutela più realistici e più facilmente adottabili.

Ci sono, infatti, come in tutte le cose umane, delle controindicazioni ai provvedimenti proposti, quando essi vadano al di là della prudenza, che si rifletterebero negativamente sulla società in generale e sui membri stessi delle comunità tutelate.

Controindicazioni vi sono ad esempio sul piano culturale. Bisogna muovere dalla realistica constatazione che già le stesse grandi lingue nazionali nel mondo nostro sono ormai strette per una completa agibilità dell'uomo nel campo scientifico e umanistico della ricerca e dello studio e in quello delle relazioni economiche e spirituali. Già le grandi lingue nazionali con alle spalle una secolare tradizione culturale saranno tutte minoritarie rispetto al mondo nuovo che si vuol costruire e tutte, una per una, insufficienti ai bisogni sempre più emergenti di comunicazione facile e rapida tra i singoli e le genti.

I fanciulli che arrivano dalla scuola primaria a quella secondaria, di primo e di secondo grado, è giusto che possano avere conoscenza della loro lingua o parlata minoritaria, se appartengono a un gruppo linguisticamente minoritario, ma sarebbe una grave ipoteca per il loro futuro, sotto ogni aspetto, se ciò dovesse costituire un ostacolo psicolo-

gico, spirituale e attitudinale ad impadronirsi pienamente della lingua maggioritaria.

Non ci dilunghiamo a parlare di quel che accadrebbe nella istruzione di grado superiore, universitario, ove il senso della misura non fosse rispettato. In una proposta di legge - non ha importanza dire da chi presentata - credo, se ricordo bene, nell'VIII legislatura, si prevedeva che gli studenti di ogni Facoltà potessero sostenere gli esami nella propria lingua.

Scrivevo nella Memoria sopracitata: «Anche qui, ove si tratti di minoranze numericamente consistenti e appartenenti ad una lingua e cultura nazionale di quelle che sono entrate usualmente nel patrimonio scientifico e didattico di studiosi, docenti e discenti, e la conoscenza delle quali lingue sia strumento rilevante nell'ampliare ed approfondire le ricerche e la comprensione delle materie scientifiche ed umanistiche nella loro dimensione universale (e tale deve essere quella della cultura), la norma ha senso e potrà trovare attuazione. Ma per le altre espressioni idiomatiche, quasi lingue o dialetti, tutte quelle elencate e che secondo il progetto di legge «debbono in ogni caso essere considerate lingue», che senso ha la norma e come si applicherà? Le Università italiane sono uscite da poco da un provincialismo linguistico che aveva mantenuto gli studenti in una scarsa conoscenza delle lingue straniere. Attiveremo ora dei congegni a norma dei quali parte dei futuri studenti potranno rinchiudersi nel comodo uso di lingue-dialetti locali e proprio nelle prove d'esame che sono, come ognuno anche minimamente esperto in materia deve sapere, un momento prezioso per sollecitare la migliore adeguazione tra ideazione ed espressione e comprovare la capacità di comunicazione scientifica? E ancora, come si configurerà il rapporto docente-Facoltà e quello docente-discente? Saranno tutt'altro che infrequenti i casi in cui un docente, foss'anche una celebrità, non conosca nè catalano, nè occitano-provenzale, nè ladino dolomitico e friulano, nè sardo, nè neo-greco, nè albanese. In questi casi l'esame e specialmente quello di laurea che è, se rettamente inteso, un momento essenziale anch'esso del rapporto didattico e la prova della raggiunta capacità scientifica di ricerca e di lavoro, sarà condotto dal professore ufficiale della materia o da altri perché essi conoscono la lingua del gruppo?». Anche qui è questione di senso della misura.

Come lo è a proposito della ufficializzazione delle lingue o parlate minoritarie nell'uso pubblico, nei Consigli comunali, in quelli provinciali e regionali, negli atti pubblici presso le amministrazioni di ogni

settore, negli avvisi e bandi esposti al pubblico e via dicendo. Si metterà in moto un processo che si sa dove comincia ma non dove finirà, con intuibili appesantimenti burocratici e finanziari a carico delle amministrazioni stesse, non solo dello Stato, ma anche di quelle locali.

Laddove la minoranza linguistica in un Comune è estremamente esigua rispetto alla maggioranza, (il grande studioso di queste tematiche, Tullio De Mauro, cita casi riferiti a censimenti del 1921 in cui il rapporto era di 3 a 4.998,) è impossibile non domandarsi se tutto l'apparato pesante di traduzioni abbia una necessaria ragionevolezza.

Il testo unificato della I<sup>a</sup> Commissione Legislativa permanente per gli affari costituzionali, da noi in apertura citato, come normativa generale suggerisce quella della facoltà, non della obbligatorietà dei singoli Comuni - elencati in decreti dei Presidenti delle Regioni, quivi delle Provincie - di adottare le misure più ampie o meno ampie sul piano amministrativo per la tutela delle minoranze linguistiche, fermo restando che esse vanno tutelate, e prevede anche interventi finanziari a carico dello Stato, ma come contributo percentuale, non come copertura totale delle spese.

Suggerisce poi - e così concludo - di attivare Istituti specificamente responsabilizzati alla conservazione delle lingue minoritarie, delle tradizioni e culture delle comunità interessate, dei loro costumi e arti e, dove esista, della loro letteratura, sicché il «diritto alla differenza» non sia ridotto alla memoria di qualcosa che è esistito nel passato, ma si traduca in una realtà viva e permanente.

E piace dire, per finire, che su questa via, quella culturale, la Provincia Autonoma di Trento si è già posta con la creazione dell'Istituto Ladino e con questo Mòcheno-Cimbri che oggi ci ospita qui a Palù nell'alta Valle del Fersina.